

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 570

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROMAGNOLI, FOA, AICARDI, ALBARELLO, AMICONI, ANGELINO PAOLO, AVOLIO, AUDISIO WALTER, ARMAROLI, BARDINI, BIANCO, BIGLI, BRODOLINI, CACCIATORE, CALASSO, CATTANI, CINCIARI RODANO MARIA LISA, COLOMBI ARTURO, COMPAGNONI, CONTE, CORONA ACHILLE, CURTI IVANO, FERRARI FRANCESCO, FERRI, FOGLIAZZA, GATTO VINCENZO, GIORGI, GOMEZ, GRIFONE, MAGLIETTA, MAGNANI OTELLO, MAGNO, MAZZONI, MICELI, MONASTERIO, MONTANARI SILVANO, PAOLICCHI, PIRASTU, PEZZINO, PRINCIPE, RICCA, ROFFI, SCARPA, SPECIALE, VALORI, VENEGONI, VENTURINI, ZERBINI

Presentata il 20 novembre 1958

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, recante norme sul massimo impiego in agricoltura

I.

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'imponibile di mano d'opera in agricoltura si afferma in Italia, nella sua forma più compiuta, dopo un ventennio di lotte e di successi parziali, attorno agli anni 1919-20, strettamente collegato all'esercizio di collocamento da parte delle organizzazioni sindacali.

Esso, infatti, sin dall'inizio, non appare mai come un semplice strumento di lotta contro la disoccupazione — anche se in taluni periodi tale funzione può essere apparsa prevalente — ma fondamentalmente si rivela come un efficace strumento che regola l'avviamento al lavoro della mano d'opera agricola e che controlla la buona esecuzione dei lavori agricoli. Ciò appare particolarmente evidente in una proposta di legge presentata dall'onorevole Ramella, a nome della Confederazione generale del lavoro, nel 1921, che prevedeva la costituzione di uffici di collocamento provinciali e comunali (con rappresentanza paritetica di datori di lavoro

e lavoratori a livello provinciale, e di soli lavoratori a livello comunale), incaricati di « fissare il quantitativo di mano d'opera da occuparsi nelle aziende agricole per ogni unità culturale in relazione alle singole colture, alle qualità del terreno e all'unità di superficie », e di promuovere i lavori di bonifica e di miglioramento. Alla proprietà avrebbe dovuto essere imposta la mano d'opera necessaria ai lavori di trasformazione fondiaria (imponibile di miglioria), ed al conduttore quella necessaria ad una razionale coltivazione delle terre (imponibile di coltivazione). Tutta la mano d'opera avrebbe dovuto essere obbligatoriamente richiesta ed offerta tramite gli uffici di collocamento locali. Nei casi di eccedenza di mano d'opera, si sarebbero dovuti adottare i turni per squadre (a). Appare chiaro, sin da quel lontano dopoguerra, come le organizzazioni bracciantili interpretino l'imponibile di mano d'opera

(a) ZANGHERI. *Cenni storici, ecc.* « Critica Economica », n. 6, 1956.

non semplicemente come strumento in difesa dell'occupazione, ma come strumento che — attraverso la garanzia dell'occupazione — consente, o meglio spinge, l'avanzamento della produttività agricola. Sin dal 1907, del resto, la lega bracciantile di Molinella, per quei datori di lavoro che si fossero rivolti all'ufficio di collocamento della lega, avrebbe assunto la responsabilità della buona esecuzione dei lavori agricoli, affidando ad un comitato di sorveglianza il compito di prendere « i necessari provvedimenti verso quelli che non li eseguissero secondo le consuetudini e le buone norme dell'agricoltura (a) ».

* * *

Dopo la Liberazione, l'imponibile di mano d'opera — negli anni precedenti annullato dalla politica fascista di irregimentazione delle masse lavoratrici sotto l'equivoco segno del corporativismo — ritorna ad essere una componente essenziale dell'agricoltura italiana, sotto la spinta dei braccianti, attraverso le loro organizzazioni. Ed esso ritorna proprio accentuando quelle caratteristiche di costante pressione verso uno sviluppo, non solo dell'occupazione, ma contemporaneamente della produttività agricola — che già (seppure in forme ancora incerte) lo aveva contraddistinto sin dalle sue origini.

Questa funzione dell'imponibile, del resto, è ormai generalmente accolta da tutti gli studiosi di cose agricole, e se noi qui ne ricordiamo alcuni, non è tanto per trovare conferme alla giustezza delle proposte che si fanno, quanto per far rilevare come — proprio nel momento in cui più forte si fa l'attacco all'imponibile da parte degli agrari — si sia sempre dovuto riconoscere (sia pure, spesso, *a posteriori*) la ragionevolezza ed il profondo significato economico delle lotte condotte dai braccianti per la difesa dell'imponibile.

Non è quindi solo per polemica che citiamo, in primo luogo, le parole del conte Gaetani, presidente della Confagricoltura, il quale nel 1953 diceva: « L'arma dell'imponibile è un'arma importante e se è adoperata con capacità tecnica è uno strumento di progresso... dal punto di vista tecnico è una cosa utile ». In data 1° ottobre 1958 troviamo una dichiarazione dell'attuale ministro dell'agricoltura, Ferrari-Aggradi. « Io credo — dichiara il Ministro in occasione della discussione attorno al bilancio del suo Dicastero — « che nella recente storia del nostro Paese,

(a) ZANGHERI. *Cenni storici, ecc.* « Critica Economica », n. 6, 2956.

in mancanza di altri interventi organici, l'imponibile di mano d'opera abbia assolto una importante funzione come spinta al miglioramento dei terreni e delle colture. In fondo, se la proprietà deve avere, come noi affermiamo, una funzione sociale, non si può disconoscere l'esigenza di spingere proprietari ed imprenditori alla massima valorizzazione della terra, che spesso coincide con una più larga occupazione di mano d'opera... Questa è la giustificazione economica dell'istituto dell'imponibile di mano d'opera » (a)

Accanto a queste dichiarazioni — poste in particolare rilievo in riferimento alle figure politiche che pubblicamente le hanno rese — si distende nel tempo una lunga elencazione di studiosi i quali, costantemente, hanno riconosciuto il valore « produttivistico » dell'imponibile.

Ricordiamo il Bandini (« ... l'imponibile di mano d'opera ha un fondamento economico che non va disconosciuto ... (esso è) un efficace stimolo per i miglioramenti fondiari ... ») (b).

Ricordiamo il Pagani (« L'imponibile di mano d'opera è la disposizione più tipica in fatto di politica sindacale tendente ad aumentare le fonti di lavoro; con l'applicazione di questa norma non si lascia più all'imprenditore la libertà di compiere o meno determinate pratiche agricole; esso è costretto a compierle ... Non tutti gli agricoltori compirebbero quelle pratiche che vengono compiute sotto la spinta dell'imponibile ») (c).

Ricordiamo il Medici e l'Orlando (d) i quali, in collegamento con le opere di bonifica effettuate — in massima parte a spese dello Stato — nella pianura padana, scrivevano come « la pressione delle masse lavoratrici ... fu tale che l'opera di bonifica non poteva subire soste o rallentamenti ». E, a questo proposito, è curioso ricordare come lo stesso Missiroli, scrivesse nel 1921 sul giornale degli agrari bolognesi: « Le grandi opere di bonifica, che hanno decuplicato il valore delle loro (degli agrari) tenute, sono state eseguite per otto decimi con il denaro dello Stato ... col denaro, cioè, dei contribuenti » (e); e si tro-

(a) FERRARI-AGGRADI. *Discorso, ecc.* « L'Italia Agricola », n. 10, 1958.

(b) BANDINI. *Politica agraria*. Bologna, 1953.

(c) PAGANI. *I braccianti della valle Padana*. I. N. E. A., 1952.

(d) MEDICI e ORLANDO. *Agricoltura e disoccupazione*. Bologna, 1952.

(e) MISSIROLI. *Una battaglia perduta*. Milano, 1924.

vasse quindi a difendere l'operato delle leghe bracciantili in polemica con l'Einaudi.

Come si vede — e l'elenco potrebbe continuare — studiosi ed uomini politici hanno sempre concordato nel riconoscere la funzione economica dell'imponibile di mano d'opera in agricoltura; raramente anzi, si è potuta trovare tanta unanimità attorno ad un argomento di politica economica. Perché oggi, allora, così violento si sferra l'attacco delle organizzazioni padronali contro questo istituto? Quali sono i motivi « economici » che esse adducono? Si vedrà subito che esse non vanno al di là di un gretto calcolo di convenienza immediata; per cui — e citiamo ancora il Ministro Ferrari Aggradi — « l'incentivo è dato dal guadagno, cioè dall'utile netto. Orbene, a parte il pericolo di una tendenza alla inerzia, può verificarsi in teoria, ed in pratica si è verificato in passato nel nostro Paese, il caso in cui questo utile netto diminuisca con l'aumento e l'intensificazione delle colture, anche quando si abbia un maggior utile lordo, una maggiore occupazione, e — attraverso la somma dei redditi di lavoro — un maggior reddito complessivo » (b).

II.

Il peso economico e sociale dell'occupazione bracciantile in Italia — con caratteristiche particolari, di grande concentrazione, che non trovano riscontro in nessun altro Paese dell'Europa Occidentale — deve essere brevemente ricordato. Si tratta di una massa di poco meno di 2 milioni di braccianti e salariati fissi, concentrati fondamentalmente nella pianura Padana, asciutta ed irrigua, ed in numerose zone meridionali. La massima concentrazione nel nord, la si riscontra in Emilia, specie nelle zone di recente bonifica, dove i braccianti rappresentano la maggioranza delle forze di lavoro complessive, ed in Puglia per quanto riguarda il Meridione.

Caratteristica dell'impiego bracciantile nelle aziende capitalistiche (a parte i 250.000 salariati fissi, ai quali è garantita per contratto la stabilità, *ma non il livello* di impiego) è quella di distribuirsi irregolarmente durante il corso dell'anno, a secondo delle operazioni agricole, con periodi di punta coincidenti con l'epoca dei raccolti. La occupazione è quindi strettamente collegata al

tipo di colture praticate, alla loro intensità, al loro livello tecnico, e varia con il variare di esse.

Particolarmente negli ultimi anni, l'introduzione di nuovi strumenti meccanici nelle aziende capitalistiche, ed una maggiore intensificazione dello stesso lavoro manuale, hanno condotto ad una costante diminuzione dell'occupazione bracciantile, sia come numero di occupanti, sia — per gli occupati — come numero di ore di lavoro nel corso dell'anno, determinando in numerose regioni casi di crescente disoccupazione e di sottosalario.

Nel 1956, ad esempio, su 1.919.081 lavoratori agricoli assicurati contro la disoccupazione, ben 763.683 chiesero il sussidio di disoccupazione, in una percentuale pari al 39,7 per cento; mentre le domande accolte furono 490.600, pari al 25,5 per cento delle forze di lavoro in agricoltura. È da ricordare, a questo proposito, che nel settore industriale la percentuale dei disoccupati oscilla fra l'8 e il 10 per cento.

Vi è da rilevare ancora che, nel corso degli ultimi due anni, la pressione degli agrari per imporre determinate scelte colturali, in riferimento all'entrata in vigore del Mercato comune europeo ha eccettuato il fenomeno della disoccupazione e sottoccupazione bracciantile, creando situazioni drammatiche per milioni di lavoratori della terra, e per intere regioni ove tali lavoratori sono particolarmente concentrati.

In questo quadro, di estrema gravità ed urgenza, occorre considerare il significato non soltanto sotto l'aspetto sociale, ma anche in relazione alla necessità ormai improrogabile di nuove scelte colturali, dell'imponibile di mano d'opera in agricoltura.

III.

Non si può dire che l'attacco all'imponibile, da parte degli agrari, sia cosa di oggi, o anche soltanto degli ultimi anni. Esso, con maggiore o minor forza, si è costantemente sviluppato, come *leit-motiv* di una impostazione di classe che ha costantemente teso a comprimere i salari e l'occupazione dei lavoratori, in nome del massimo profitto aziendale, sulla base dell'immobilismo strutturale. Gli agrari, infatti, hanno sostenuto e sostengono che l'introduzione delle macchine nell'esecuzione delle operazioni agricole comporta necessariamente una riduzione della mano d'opera necessaria alla loro esecuzione, e quindi l'imponibile — calcolato su

(b) FERRARI-AGGRADI. *Discorso, ecc.* « L'Italia Agricola », n. 10, 1958.

vecchie basi, non corrisponde più alle necessità tecnico-produttive. Esso si trasformerebbe quindi in un « onere sociale » il cui costo, in tal caso, dovrebbe essere pagato dalla collettività e non dagli imprenditori.

Questa argomentazione deve essere respinta in pieno, poiché ignora completamente la evoluzione delle colture, i loro rapporti nell'azienda, la loro intensificazione, ecc. Gli sviluppi delle tecniche colturali, infatti, esigono *sempre* una più intensa utilizzazione dei fattori della produzione, ivi compreso il lavoro. Basti pensare alle arature estive per il grano, alle colture intercalari, all'estensione continua di colture intensive ed attive come gli ortaggi e la frutta, allo sviluppo del patrimonio zootecnico ed alle attività a tale sviluppo connesse, ecc. Certo, determinanti sono sempre le scelte colturali; e se si volessero trasformare le aziende agrarie padane in aziende per l'allevamento, basandole esclusivamente sui prati-pascoli e sulla stalla aperta, o in pioppeti, indubbiamente sarebbe necessaria una quantità di mano d'opera assai minore anche dell'attuale. Ma è questo l'interesse dell'agricoltura nazionale? O non è piuttosto quello di un crescente sviluppo della produttività attraverso il più razionale impiego di tutti i fattori della produzione?

La posizione degli agrari, a dire il vero, sembra propendere verso la ricerca immediata del profitto, anche a costo di sacrificare nell'insieme i futuri sviluppi dell'agricoltura nazionale. Vediamo infatti sempre più di frequente teorizzare la sostituzione del pascolo al grano, l'estensione del pioppeto, e — in generale — lo sviluppo di forme estensive di utilizzazione del suolo. Ciò — occorre dichiararlo con fermezza — è completamente in contrasto con gli interessi dell'economia nazionale nel suo complesso e dell'agricoltura in particolare. Sulla strada imboccata dagli agrari (che, nella Conferenza agricola di Stresa, sembra essere stata sostanzialmente accettata dal Governo) si giungerebbe ben presto ad un tale squilibrio agronomico e strutturale da condurre ad una crisi estremamente ampia e profonda.

La lotta degli agrari contro l'imponibile, infatti, si colloca al centro di una politica delle classi dominanti in agricoltura tendente al rifiuto di ogni modificazione strutturale di fondo, per giungere ad una agricoltura costituita da un gruppo economicamente e politicamente « dirigente » di aziende capitalistiche, circondate da medie aziende specializzate, costituite attraverso la ricomposizione fondiaria ed ogni altra forma di espul-

sione dei contadini poveri dalla terra. Ciò comporta la depressione ed il crollo delle economie contadine di intere zone del Meridione e della montagna appenninica, l'estendersi della disoccupazione aperta e latente, la subordinazione di ogni decisione economica alle scelte compiute da pochi gruppi che dominerebbero il mercato dei capitali e dei mezzi tecnici, così come quello di sbocco dei prodotti, attraverso una sempre più accentuata corporativizzazione di tutta l'agricoltura nazionale.

* * *

Di contro a questa linea, rovinosa per l'agricoltura nazionale, che oggi il padronato agrario — in coincidenza con l'entrata in applicazione del Mercato comune europeo — tenta di imporre con l'avallo ed il concreto appoggio degli strumenti dello Stato, ritorna in primo piano, *come strumento decisivo di una alternativa di politica economica*, la funzione dell'imponibile. Ben lungi dall'essere un « onere sociale », come pretendono gli agrari, esso si rivela sempre più decisamente come un essenziale fattore economico e di sviluppo dell'agricoltura nazionale, come spinta costante all'aumento degli investimenti e della produttività globale, diventando anche — in questo quadro — efficace strumento di riforma per nuove strutture dell'agricoltura.

La politica sindacale tesa a questo fine, dimostra nella pratica come un obiettivo di piena occupazione non solo non sia in contraddizione, ma condizioni la stessa produttività agricola e ne determini gli sviluppi più positivi. Si deve infatti alla politica dell'imponibile, che i lavoratori hanno dovuto imporre ogni anno con le lotte sempre più dure ed estese, se lo sviluppo tecnico delle aziende capitalistiche non si è tradotto unicamente in un aumento di profitti immediati, sulla base di scelte colturali immobilistiche, ma ha spinto la proprietà e l'impresa capitalistica ad investimenti produttivi più avanzati. È vero che ciò non è stato né sufficiente né abbastanza generalizzato, ma — non di meno — alcuni risultati sono stati ottenuti.

Oggi, di fronte alle scadenze del Mercato comune europeo che mettono in crisi la stessa tradizionale politica degli agrari, *l'imponibile deve adeguarsi alla realtà in rapido movimento, e fare un passo in avanti. Esso, per svolgere la sua funzione di stimolo verso il progresso economico e sociale delle campagne, deve puntare ad incidere direttamente sul volume e sul flusso degli investimenti.*

Questa posizione, che pone in primo piano l'esigenza del mondo del lavoro di partecipare, in misura sempre crescente, alle scelte economiche che mettono in gioco l'avvenire economico del Paese e l'occupazione dei suoi lavoratori, è stata limpidamente espressa in un recente Comitato centrale dell'organizzazione dei Braccianti italiani, nei seguenti termini: « Lo strumento fondamentale per portare avanti nelle campagne un piano di investimenti e di conversioni colturali, unicamente alla difesa del posto di lavoro per i braccianti, è la difesa dell'imponibile e la sua estensione ai processi di trasformazione fondiaria ed agraria, nel quadro di una nuova politica delle bonifiche, per le riforme e la difesa delle libertà democratiche.

« Gli imponibili di mano d'opera, unitamente ad un collocamento democratico esercitato dallo Stato e controllato dai lavoratori, sono i mezzi più efficaci nelle campagne... L'imponibile è la linea più importante del sistema difensivo del livello dell'occupazione agricola. Ma esso deve anche diventare il trampolino di lancio per imprimere al necessario processo di ammodernamento un nuovo corso, che tenga conto della necessità di aumentare l'occupazione.

« Alla difesa, allora, dell'imponibile di coltivazione, va collegata la richiesta di estendere l'imponibile alle trasformazioni fondiarie ed agrarie. Quando noi sosteniamo la necessità di un programma nazionale che fissi le linee di sviluppo dell'agricoltura, sostenuto da adeguati finanziamenti, indichiamo l'esecuzione di opere di bonifica generale e la esecuzione di piani dettagliati, azienda per azienda, resi obbligatori; e indichiamo anche per essi l'estensione di un imponibile di mano d'opera » (a).

Oggi, infatti, proprio nell'ambito di quella funzione che si potrebbe definire « produttivistica » dell'imponibile, si pone come momento essenziale della sua qualificazione quello di realizzare un controllo di merito sulla spesa pubblica e, più in generale, sugli investimenti. Ciò significa che l'intervento dei lavoratori, nell'esigere lo sviluppo e la regolarizzazione dell'occupazione, non può nello stesso tempo non incidere sulla scelta e sul tipo degli investimenti. Ciò è tanto più necessario e legittimo, quando si ricordi che circa l'80 per cento dell'investimento fondiario, e una parte notevole di quello agrario, avvengono oggi con denaro elargito dallo Stato agli

(a) Vedasi la relazione Caleffi al Consiglio centrale della Federbraccianti, 9-10 settembre 1958.

agrari, e dà questi utilizzato (tramite i consorzi di bonifica o per altre vie) senza alcun controllo. Anche il Ministro Ferrari-Aggradi, del resto, sembra rendersi conto almeno in teoria, in quella necessità, quando, nel discorso sul Bilancio del suo Dicastero, afferma necessario « l'obbligo di miglioramenti corrispondenti alle esigenze dello sviluppo della produzione, e l'impegno di tutti i proprietari ed imprenditori agricoli di dedicare alla terra quei mezzi e quel volume di lavoro che sono indispensabili per assicurare un adeguato livello di redditività ». Ben inteso, la « redditività » cui accenna il Ministro, non può essere che quell'utile lordo (o reddito sociale), di cui egli parla nello stesso discorso.

A questo punto, il discorso sull'imponibile necessariamente si allarga e si articola. Questo nuovo sviluppo dell'imponibile diventa necessariamente, nella lotta per la sua realizzazione, lotta per la modificazione delle strutture agrarie, e rientra nell'alveo della lotta più generale per la riforma agraria, sulla base di larghe alleanze con tutte le categorie dei lavoratori della terra. È quanto con chiarezza afferma un documento della C. G. I. L., laddove dice: « in questo modo, la lotta per la massima occupazione si qualifica come molla fondamentale per lo sviluppo a livelli più elevati della nostra agricoltura... diviene lo strumento principale per realizzare il piano di massima occupazione, collegato alle modificazioni dell'assetto fondiario e produttivo. In pari tempo, puntando sulle esigenze della conversione e differenziando la posizione dei coltivatori diretti da quella degli agrari, si evita il pericolo che l'imponibile divenga elemento di divisione tra braccianti e contadini; anzi, la lotta perché il piano di trasformazione sia rispondente alle esigenze economiche e di occupazione, e riguardi, con l'adeguato contributo dello Stato, anche l'azienda contadina, ponendola nelle condizioni di realizzare una sostanziale avanzata sul piano produttivo, diviene un elemento unitario tra le diverse categorie. Essa conduce ad investire direttamente, oltre che la grande proprietà, anche le strutture fondamentali degli investimenti rappresentate dai consorzi di bonifica, e pone le basi per la loro trasformazione » (a).

* * *

La proposta di legge che presentiamo alla approvazione della Camera, consta di 7 articoli, e modifica la legge n. 929.

(a) Vedasi « Rassegna Sindacale », n. 9-10, 1958.

L'articolo 1 riconferma gli imponibili di coltivazione dei fondi e li estende agli obblighi di miglioramento e di trasformazione fondiaria non previsti dalla legge n. 929.

Con l'articolo 2 si stabiliscono in valore percentuale (5 per cento) e in giornate di lavoro per ettaro (10) i minimi di imponibile per i miglioramenti fondiari a carico dei proprietari di terre. Con lo articolo 3 si introduce la norma della esecuzione obbligatoria delle trasformazioni fondiarie che ciascun proprietario di terre è tenuto, per le leggi vigenti, ad attuare nei comprensori di bonifica e di riforma fondiaria, o qualora abbia richiesto contributi o sussidi statali per opere di trasformazione. Per garantire l'esecuzione di tali obblighi i prefetti dovranno fissare il carico imponibile di giornate lavorative per ettaro necessarie alla attuazione ed al completamento dei suddetti obblighi nel ciclo di anni necessari e comunque nella misura minima di 20 giornate per ettaro per ogni anno. Si prevedono anche opportune misure cautelative per evitare che i proprietari di terra possono beneficiare di provvidenze governative per la bonifica e il miglioramento fondiario senza ottemperare agli obblighi relativi.

L'articolo 4 esonera totalmente coloni, mezzadri e coltivatori diretti da ogni forma imponibile. I motivi che lo ispirano ci sembrano del tutto ovvii. Nel medesimo articolo si prevede anche l'esonero delle piccole proprietà fino a 5.000 lire di reddito catastale 1937-39 e la riduzione del 50 per cento degli obblighi di cui alla presente legge di tutte le proprietà comprese tra le 5.000 e le 10.000 lire di reddito imponibile, per evidenti motivi di equità.

L'articolo 5 abolisce la procedura di autorizzazione ai Prefetti, da parte della Commissione Centrale per la massima occupazione in agricoltura, all'emanazione dei decreti.

Tale procedura si è rilevata non necessaria nella pratica di questi anni e sovente ritardatrice. È del tutto superflua con le caratteristiche che viene ad assumere l'imponibile di mano d'opera con la presente proposta di legge. Mentre finora gli imponibili di mano d'opera potevano essere autorizzati per zone di grave disoccupazione bracciantile e in territori nei quali prevalevano le aziende a conduzione capitalistica con salariati e braccianti, con la nostra proposta di legge, l'imponibile è articolato nei suoi tre aspetti di coltivazione, di miglioramento, di bonifica viene generalizzato ed esteso a tutto il territorio nazionale. Per queste ragioni il 1° comma del-

l'articolo 1 dispone che « I prefetti ... stabiliscono con proprio decreto, ecc. » senza ricorrere all'autorizzazione della Commissione centrale (articolo 5). Per le medesime ragioni l'articolo 8 dispone la costituzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge la costituzione delle Commissioni provinciali per il massimo impiego in agricoltura in tutte quelle provincie ove mancassero.

Con l'articolo 6 si estende il diritto all'avviamento al lavoro per l'esecuzione degli imponibili a tutti i braccianti e salariati agricoli, uomini e donne, che abbiano compiuto, i 14 anni di età. Nella precedente legge si era fissato il limite di 18 anni per l'avviamento al lavoro con la conseguente conclusione dei giovani dai 14 ai 18 anni. Appare necessario perciò la modifica da noi proposta. Così come ci è parso necessario l'esplicita dizione che le donne devono essere comprese nell'avviamento al lavoro per l'esecuzione degli imponibili di mano d'opera. La legge vigente non le esclude, ma la pratica applicazione ha portato alla loro pressoché generale esclusione riservandole alle occasioni stagionali di occupazione extra imponibile con evidente loro danno sia per i livelli di occupazione che per il rispetto dei contratti di lavoro e delle vigenti leggi sociali. Nel 2° comma dell'articolo 6 si estende il diritto all'occupazione a tutti i coloni e coltivatori diretti che coltivino un fondo insufficiente per le loro effettive disponibilità di mano d'opera. Anche questa ci è parsa una misura necessaria di elementare giustizia. In molti casi essa sarà di stimolo alla esecuzione di opere di miglioramento e di trasformazione in vasti territori nei quali, mancando la pressione di agglomerati bracciantili cospicui i proprietari terrieri sono sfuggiti per lunghi anni agli obblighi di miglioria previsti dalle leggi. Basti pensare alle regioni centrali della mezzadria classica e al loro decadimento.

Con l'articolo 7 infine si precisano meglio i compiti delle Commissioni provinciali per la massima occupazione e ancor più dettagliatamente quelli delle Commissioni comunali in corrispondenza con le caratteristiche che la presente legge intende dare agli imponibili di mano d'opera.

* * *

Gli scopi e gli obiettivi più generali di questa proposta di legge, crediamo di averli illustrati nella prima parte di questa nostra relazione. Intendiamo comunque riaffermare che, per lo sviluppo economico e sociale del-

l'agricoltura nazionale, per l'ammodernamento delle sue strutture, per una modifica progressiva dei rapporti di proprietà nelle campagne, è necessario precisare ed estendere la funzione dell'imponibile di mano d'opera.

Contro la linea degli agrari, che punta ad un sostanziale immiserimento dell'agricoltura, attraverso la « liquidazione » di buona parte di mano d'opera bracciantile e di aziende contadine, si colloca la linea indicata dai lavoratori, che oggi si esprime nelle lotte per raggiungere un nuovo e più moderno assetto colturale e fondiario. In questa linea, la funzione dell'imponibile si arricchisce, divenendo uno dei cardini per il controllo delle masse dei lavoratori e dei piccoli produttori sugli investimenti dello Stato, sino a giungere alla rivendicazione della comproprietà delle migliori compiute con il pubblico danaro.

La legge n. 929 sull'imponibile non è più sufficiente a questo fine, che corrisponde all'interesse di tutta l'economia nazionale. Si propone quindi, con questo progetto di legge, una nuova formulazione di essa, che trova il suo centro di *miglioria e trasformazione*, in rapporto alle esigenze di conversione colturale e di occupazione dei lavoratori.

Con questo progetto di legge, ci proponiamo di fare assumere all'imponibile di mano d'opera, nelle nuove situazioni in cui si colloca la agricoltura italiana, nell'ambito del Mercato comune europeo e dei pericoli che esso porta con sé, la sua funzione « produttivistica » e riformatrice dei rapporti di produzione in agricoltura, che già gli fu, in passato, riconosciuta dagli stessi dirigenti della Confagricoltura, ma che, comunque, esso ha dimostrato nei fatti di poter svolgere e di svolgere in realtà.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di conseguire il pieno impiego dei lavoratori agricoli e al fine di conseguire la trasformazione fondiaria e l'incremento della produzione, i prefetti, nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, con le modificazioni stabilite dalla presente legge, stabiliscono con proprio decreto gli obblighi che seguono:

a) a carico dei conduttori a qualsiasi titolo di aziende agrarie e boschive, di assumere la manodopera da adibirsi nell'annata agricola, alla coltivazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondi, delle vie di accesso e delle piantagioni, nonché all'allevamento del bestiame;

b) a carico della proprietà terriera privata di assumere la manodopera da adibirsi nell'annata agricola, al miglioramento fondiario e alla trasformazione fondiaria ed agraria, anche se disposti in esecuzione dalle leggi sulla bonifica e delle leggi di riforma fondiaria.

ART. 2.

L'obbligo di assumere manodopera da adibirsi al miglioramento fondiario e alla trasformazione fondiaria ed agraria non deve essere inferiore al 5 per cento del valore della produzione lorda vendibile del fondo, ottenuta nell'annata agraria precedente.

In ogni caso il carico di lavoro non può essere inferiore a 10 giornate lavorative annue per ettaro.

ART. 3.

Quando un fondo sia soggetto ad obbligo di miglioramento o di trasformazione fondiaria ed agraria a norma delle leggi di bonifica e di riforma agraria, e quando per un fondo sia stato richiesto contributo o sussidio dello Stato a qualunque titolo, il decreto del prefetto stabilirà l'obbligo di assumere la manodopera sufficiente, comunque non meno di 20 giornate annue ad ettaro, per l'esecuzione del piano di miglioramento o di trasformazione.

L'obbligo previsto dal presente articolo non può in alcun caso assorbire l'obbligo previsto dell'articolo 2.

L'erogazione del sussidio o del contributo non può essere disposta senza l'attestazione rilasciata dalla Commissione provinciale per la massima occupazione in agricoltura, che dichiara il soddisfacimento dell'obbligo previsto dal primo comma del presente articolo.

ART. 4.

I mezzadri, i coloni e i coltivatori diretti sono esclusi dagli obblighi previsti dalla presente legge.

Nelle aziende condotte a mezzadria e a colonia parziaria l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria fa carico al concedente senza diritto a rivalse.

Ai fini previsti dalla presente legge, è coltivatore diretto colui che coltiva il fondo con il lavoro proprio e della famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno i due terzi di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, considerando unità lavorative intere tutti i membri della famiglia, uomini e donne, dai 14 ai 65 anni, addetti alla coltivazione del fondo.

Le proprietà terriere aventi un reddito catastale 1937-39 fino a lire 5.000 sono esentate dagli obblighi di cui alla lettera b) del precedente articolo 1; per le proprietà con reddito catastale superiore a lire 5.000 e inferiore a lire 10.000 tali obblighi sono ridotti del 50 per cento.

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 6, articolo 7 e dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, sono soppressi.

ART. 6.

Hanno diritto ad essere iscritti nelle liste di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, e ad essere inviati al lavoro tutti i lavoratori agricoli, uomini e donne, che abbiano compiuto i 14 anni e siano iscritti negli elenchi anagrafici, nelle liste di collocamento, nonché quelli che ne facciano domanda.

Nel caso previsto dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, hanno altresì diritto ad essere avviati al lavoro i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri, e i loro familiari, per i quali sussista disponibilità di manodopera in relazione alla necessità del fondo da essi coltivato.

ART. 7.

La Commissione provinciale per la massima occupazione in agricoltura indica anche i criteri per il carico obbligatorio di giornate lavorative ai fini dell'articolo 1, lettera b), della presente legge.

Le Commissioni comunali hanno i seguenti compiti:

a) un mese prima della scadenza dell'annata agraria preparano l'elenco dei lavoratori che debbono essere avviati al lavoro;

b) determinano sulla base di notizie fornite dall'Ufficio provinciale dei contributi unificati, dei Consorzi di bonifica, dagli Ispettorati agrari e attraverso rilevazioni dirette, l'elenco delle aziende e delle proprietà soggette all'imponibile di cui all'articolo 1 della presente legge;

c) notificano, alle aziende e ai proprietari di terre interessati, il carico aziendale e gli obblighi di imponibile ai sensi dell'articolo 1 della presente legge;

d) avviano i lavoratori al lavoro sin dall'inizio dell'annata agraria, considerando unità lavorative gli uomini dai 18 ai 60 anni compiuti, e, in caso di parità salariale, le donne dai 18 ai 55 anni compiuti; gli altri lavoratori sono considerati frazione di unità lavorativa in rapporto al salario percepito;

e) compilano i ruoli per gli inadempienti agli obblighi previsti dalla presente legge; tali ruoli devono essere resi esecutivi entro un mese dalla loro compilazione.

ART. 8.

Le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, in contrasto con le norme previste dalla presente legge sono abrogate.

Nelle province ove manchino, i prefetti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono alla costituzione delle Commissioni provinciali per la massima occupazione in agricoltura di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929.